



COMUNE DI IMPRUNETA
Città metropolitana di Firenze

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)”

ALLEGATO 1 – Regolamento TARI - MODIFICA.

“ Si attesta la conformità all’originale. ”

Il Responsabile servizio finanziario e tributi
Dr.ssa Francesca Pezzatini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.

**Regolamento per la disciplina del tributo sui Rifiuti
(TARI) -MODIFICA**

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti ei sui servizi e sue componenti

Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 4 Presupposto e soggetti tenuti al pagamento del tributo

Art. 5 Decorrenza del tributo

Art. 6 Determinazione della Tariffa

Art. 7 Determinazione della superficie assoggettabile a tributo

Art. 8 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale

CAPO III UTENZE DOMESTICHE

Art. 9 Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

CAPO IV UTENZE NON DOMESTICHE

Art.10 Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 11 Produzione di rifiuti speciali

Art. 12 Tariffa giornaliera

CAPO V ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 13 Esclusioni

Art. 14 Riduzioni

Art. 14 bis-agevolazioni Covid-19

CAPO VI ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

Art. 15 Adempimenti a carico dei contribuenti

Art. 16 Pagamento del tributo

Art. 17 Rimborsi

CAPO VII RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI

Art. 18 Il Funzionario responsabile

Art. 19 Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

Art. 20 Sanzioni

Art. 21 Riscossione coattiva

Art. 22 Somme di modesto ammontare

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 Disposizioni finali e transitorie

Art. 24 Norme di Rinvio

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune del tributo sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, di cui all'art. 1, comma 641, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ~~quale componente dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC.~~

Art. 2

Istituzione del tributo sui Rifiuti e sue componenti

1. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. n° 147/2013 e pertanto nella commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n° 158.

2. Il tributo è istituito a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione dei diritti di esclusiva in base a quanto disciplinato dal Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

3. Il tributo è applicata a partire dal 1° gennaio 2014. Dalla stessa data è soppressa la Tares di cui all'art. 14 D.L. n° 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla L. n° 214 del 22/12/2011.

Art. 3

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabiliti anche i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, oltre alle modalità organizzative e di espletamento del servizio, ed al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.

2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico di competenza comunale è integralmente coperto dal gettito del tributo sui rifiuti.

CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 4

Presupposto e soggetti tenuti al pagamento del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. L'obbligazione per la denuncia e il pagamento del tributo sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per

nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

3. Il tributo è, altresì, dovuto da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio così come previsto dal successivo art. 12.

4. Nel caso in cui un immobile insista, in parte, sul territorio di un comune limitrofo, il tributo è dovuto al comune nel cui territorio è situato l'accesso al locale o all'area in questione. Qualora tale principio non sia applicabile, vale il criterio della proporzionalità.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Per i locali utilizzati in via temporanea per periodi non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che il possesso o la detenzione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che la disponibilità dei locali da parte del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo decorra dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di acquisto o locazione ovvero da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.

9. Nel caso di sub-affitto l'utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione.

10. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è intergrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità

Art. 5

Decorrenza del tributo

1. Il tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione.

2. La cessazione del possesso o detenzione, dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia

presentata nei termini di cui all'art.15. Qualora la denuncia di cessazione sia presentata oltre i termini previsti al successivo art. 15, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

3. In caso di omessa denuncia di cessazione nel termine di cui al successivo art. 15, il tributo non è dovuto, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, se l'utente dimostri, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree.

4. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione del tributo, escluso i presupposti per l'attribuzione delle riduzioni di cui all'art. 14, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza del tributo, dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 15. Qualora la denuncia di variazione sia presentata oltre i termini previsti all'art. 15, l'abbuono o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di variazione.

5. La compensazione e il recupero di cui ai commi precedenti del presente articolo potranno essere conteggiati in diminuzione o in aumento dell'importo del tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 6

Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è composta da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei criteri disposti dal D.P.R. 158/99.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono indicati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ~~redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso~~, con congruo anticipo, per la successiva approvazione entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 Dicembre 2007, n° 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n° 31). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. La tariffa è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche" in base alle categorie fissate dal D.P.R. 158/1999.

6. Il Consiglio Comunale, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 3, stabilisce con deliberazione, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

- La ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
- la tariffa, a metro quadro commisurata ad anno solare, per ogni categoria di utenza
- i coefficienti e gli indici KA,KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999

7. In caso di mancata deliberazione, la tariffa per ogni categoria di utenza, la ripartizione dei costi fra utenze e i coefficienti di cui alla lettera c) del comma 4, si intendono confermati anche per l'anno successivo.

Art. 7

Determinazione della superficie assoggettabile a tributo

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n.143 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto delle superfici escluse di cui agli articoli 11 e 13 del presente regolamento.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.
5. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998.

Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 8

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, da applicarsi nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

CAPO III UTENZE DOMESTICHE

Art. 9

Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa per l'utenza domestica il numero delle persone occupanti è determinato come segue:

a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo indicato nella dichiarazione di cui all'art. 17 del presente regolamento;

b) per gli immobili tenuti a disposizione, definiti secondo i criteri di cui al comma 10 del precedente articolo 4, il numero degli occupanti è convenzionalmente stabilito ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:

- numero 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore mq. 35
- numero 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 36 e mq. 50
- numero 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 51 e mq. 70
- numero 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 71 a 90
- numero 5 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 91 a 110
- numero 6 occupanti se la superficie totale dei locali è superiore a 110 mq.

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa ed idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 15, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dalla data di presentazione della richiesta. In caso di utenza con unico occupante, il tributo è commisurato per la sola parte fissa della tariffa.

3. Le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tariffa.

4. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.

5. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti ad un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune ed ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

CAPO IV UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 10

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del tributo i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, e per riguardo a ciascun immobile, con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, nell'atto di autorizzazione o comunque sulla base dell'effettiva attività svolta. Tutte le superfici che compongono un immobile, con identificativo catastale distinto, sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base all'attività prevalente, in termini di superficie utilizzata
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Per le unità immobiliari nel cui ambito siano presenti al contempo spazi configurabili come utenze abitative e non abitative, il tributo è commisurato alle distinte superfici, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.
4. I locali e/o le aree adibiti ad attività soggette a procedura fallimentare, fatta salva l'ipotesi di esercizio provvisorio, sono assimilati a decorrere dalla data del fallimento, alla categoria n° 3 del D.P.R. 158/99.

Art. 11

Produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento, in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono considerati assimilabili agli urbani i rifiuti prodotti nei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente e esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali ed artigianali di produzione di beni. Il magazzino è considerato funzionalmente collegato se è ubicato nello stesso comune ove ha sede l'attività industriale e/o artigianale. Sono considerati esclusivamente collegati i magazzini che costituiscono unità locale di soggetti che svolgono a titolo principale attività industriale e/o artigianale di produzione di beni.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche, in analogia a quanto stabilito in regime TARSU e TARES:

ATTIVITA' PERCENTUALE DI RIDUZIONE DI SUPERFICIE

- 1.falegnamerie 20%
- 2.autocarrozzerie 50%
- 3.autofficine meccaniche 50%
- 4.autofficine di elettrauto 20%
- 5.distributori di carburante 20%
- 6.lavanderie 10%
- 7.verniciatura 80%
- 8.galvanotecnica 90%
- 9.fonderie 90%
- 10.cimiteri 30%
- 11qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo: 20%.

4. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale riduzione in regime di TARSU e TARES, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 15.

5. La domanda dovrà essere corredata da:

a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree, la superficie per la quale si richiede la riduzione;

b) fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero

6. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.

Art. 12

Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque, occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è prevista una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di uno stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 6, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione viene assolto dal contribuente mediante pagamento del bollettino annuale inviato o consegnato dall'Ente.
4. Alla tariffa giornaliera si applica il tributo provinciale di cui all'art. 8 del presente regolamento.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

CAPO V ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 13

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. In base al criterio di cui al comma 1, presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:
 - a. impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a tributo i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;
 - c. immobili inagibili, inabitabili anche in seguito a ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra.
 - d. I locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti;
 - e. le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva;
 - f. le serre a terra;
 - g. le aree scoperte adibite a verde
 - h. le aree scoperte adibite a viabilità delle utenze non abitative.
 - i. Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j. Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - k. Le aree scoperte degli impianti di distribuzione dei carburanti non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - l. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di

radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

m.i locali e le aree scoperte, ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, o che producano rifiuti non conferibili al gestore pubblico, in base a disposizioni di legge.

3. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta in regime di TARSU e TARES, per essere ammessi a beneficiare di tale esclusione devono presentare apposita domanda al Comune contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 15. La stessa domanda dovrà essere corredata da:

a. idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e la superficie per la quale si richiede la riduzione;

b. fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero

4. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.

5. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale.

6. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti al tributo i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.

Art. 14

Riduzioni

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:

a) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione per uso stagionale, da soggetto residente nel territorio dello Stato, od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato 5%

b) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato 20%

c) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti 30%

d) locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata

dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni 20%

e) riduzione per zone non servite dal servizio di raccolta. Nel caso di servizi di raccolta con contenitori stradali ad uso non esclusivo dell'utente, si intendono non servite quelle zone dove nessun contenitore sia collocato a meno di 1000 metri dall'utenza. Nel calcolo non sono ricomprese le strade private e vicinali queste ultime anche se di uso pubblico 60%

2. Le riduzioni di cui al comma 1) saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dalla data di presentazione della domanda.

3. Riduzioni alle utenze domestiche legate alla raccolta differenziata:

a) utenze domestiche che praticano il compostaggio.

Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa secondo le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento;

b) conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta.

Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche è stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 150 punti avranno diritto a una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. Per le utenze domestiche che raggiungano i 200 punti la riduzione sarà del 30% della parte variabile. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata secondo i criteri di calcolo indicati nell'allegato A al presente Regolamento.

4. Riduzioni alle utenze non domestiche per l'avvio a riciclo dei rifiuti:

a) avvio a recupero dei rifiuti presso terzi

Le utenze non domestiche che avviano a riciclo i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani in modo differenziato presso terzi convenzionati con il soggetto gestore e autorizzati al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 30%. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.

b) conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta

Le utenze non domestiche che utilizzano la stazione ecologica o il centro di raccolta per il conferimento differenziato dei rifiuti prodotti, potranno ottenere uno sconto fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.

5. In ogni caso la somma delle due modalità di avvio a riciclo non può superare il 30%.

6. La mancata o incompleta presentazione anche di un solo documento a corredo dell'istanza comporterà l'improcedibilità della domanda e l'impossibilità a riconoscere la riduzione.

7. Le riduzioni disciplinate con il presente articolo potranno essere cumulativamente applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

9. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della

disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 14 -bis

Agevolazioni Covid -19

1. Per il solo anno 2020, in considerazione dell'eccezionale pandemia da Covid- 19 e dei conseguenti effetti sulle attività economiche, si introduce un' agevolazione per **le utenze non domestiche** che sono state destinatarie di provvedimenti di sospensione dell'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19. L'agevolazione sarà commisurata alla parte variabile della tariffa con la seguente specifica:

- utenze non domestiche già riaperte con provvedimento alla data del 5/05/2020: presentano autocertificazione e hanno diritto all'agevolazione, parametrata al numero dei giorni di chiusura dichiarati, dell'importo Tari parte variabile della tariffa;
- utenze non domestiche non riaperte alla data del 5/05/2020 (anche se sospese, parzialmente o completamente, per periodi di durata diversa): presentano autocertificazione e hanno diritto all'agevolazione massima pari al 25% dell'importo Tari parte variabile della tariffa.

2. Per poter beneficiare di tale agevolazione l'utente dovrà autocertificare, ai sensi del Dpr 445/00, il periodo di chiusura della propria attività, necessario per la commisurazione dell'agevolazione.

3. L'Autocertificazione, da redigere su apposita modulistica e da inviare al gestore Alia spa e al Comune, dovrà essere presentata, a pena di decadenza dal beneficio, **entro e non oltre il 20/10/2020**.

4. L'agevolazione concessa alle utenze NON DOMESTICHE di cui sopra sarà applicata dal gestore Alia spa in occasione dell'emissione del saldo 2020 fino a concorrenza del suo ammontare. L'eventuale conguaglio calcolato sulla base delle tariffe 2020 sarà effettuato nella prima emissione utile dell'anno 2021.

CAPO VI ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

Art. 15

Adempimenti a carico dei contribuenti

1. I soggetti tenuti al pagamento del tributo, individuati nell'art. 4 del presente regolamento, sono obbligati a produrre, entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione, conduzione, detenzione o possesso dei locali o delle aree, apposita denuncia originaria al ufficio competente. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del tributo e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune.

2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, mediante PEC o mediante utilizzo di portale web, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell' ufficio nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro

postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. o alla data di spedizione e di ricevuta elettronica, nel caso di PEC o mediante utilizzo di portale web.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.

4. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme e termini di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.

5. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti, appartenenti a due nuclei familiari distinti, e non residenti, per il quale il soggetto residente intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.

6. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti intestatari del tributo sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.

8. La dichiarazione sia originaria o di variazione deve contenere i seguenti elementi:

- per le utenze domestiche:

a) dati identificativi del soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) (*)

b) dati di recapito: e-mail, n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito.

c) ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati; (*)

a) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione. (*)

b) numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti (*)

c) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)

d) estremi catastali dell'immobile; (*)

- per le utenze non domestiche:

a) dati identificativi del titolare o rappresentante legale (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) (*)

b) dati di recapito del titolare o rappresentante legale: e-mail, n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito

- c) dati identificativi della ditta o società (denominazione, oggetto sociale, codice fiscale, codice ISTAT dell'attività, codice ATECO dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale); (*)
- d) estremi catastali dell'immobile (*)
- e) ubicazione, superficie calpestabile(*)
- f) idonea planimetria che attesti la consistenza la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree; (*)
- g) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione, variazione; (*)
- h) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)

(*)dati obbligatori

Art. 16

Pagamento del tributo

1. La TARI è versata tramite apposito bollettino di conto corrente postale e di un conto corrente bancario (per l'esclusiva gestione dei pagamenti mediante sdd).

2. L'ufficio competente provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento contenente l'importo del tributo ed il tributo provinciale di cui all'art. 8 del presente regolamento, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate bimestrali scadenti il 31 maggio, il 30 settembre e il 15 novembre dell'anno in corso (saldo). Per il solo anno 2016 il pagamento della terza rata a saldo di quanto dovuto deve essere effettuato entro il 15 dicembre

3 bis. Per il solo anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria covid-19, le scadenze delle tre rate annue hanno subito le seguenti modifiche: con DCC 18/2020 è stata modificata la scadenza della prima rata (1° acconto) che per le utenze domestiche è stata fissata il 30/06/2020 e per le utenze non domestiche il 16/09/2020. La seconda rata (2° acconto) è confermata per tutte le utenze il 30/09/2020. La terza rata (saldo anno 2020) è posticipato con tale modifica regolamentare al 1/12/2020 per tutte le utenze.

4. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

5. L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

6. L'ufficio competente provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il

medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 17

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, qualora sia impossibile operare la compensazione al contribuente, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza
2. L'importo minimo delle somme per cui si debba procedere a rimborso è indicato nell'art. 22 del presente regolamento.

CAPO VII RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI

Art. 18

Funzionario responsabile del tributo

1. Al funzionario responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 19

Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'ufficio competente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 15, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
3. A tal fine, il funzionario responsabile, può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, della maggiorazione, del tributo provinciale oltre che delle sanzioni, degli interessi e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, l'Ufficio competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 20

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario dei cui all'art. 19, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

7. La sanzione è ridotta applicando l'art. 13 del D.lgs. 18/12/1997 n. 472, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

~~A) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;~~

~~B) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;~~

~~C) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale limite.~~

Art. 21

Riscossione coattiva

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'art. 19, ~~entro il termine di 60 giorni dalla notificazione~~, entro il termine per proporre ricorso, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 22

Somme di modesto ammontare

1. ~~Ai sensi dell'art. 1, comma 168, legge 296/2006~~, Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno di imposta, intendendosi per tali le somme relative all'imposta complessivamente dovuta e non alle singole rate.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

Disposizioni finali e transitorie

1. Per l'anno 2014, in fase di prima applicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva in corso d'anno, di apportare le opportune modifiche al presente regolamento ove ciò fosse ritenuto necessario, entro i termini di legge.

Art. 24

Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nella L. n. 147/2013, D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, al Regolamento sulla gestione dei rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO A - RIDUZIONI

Modalità di concessione delle riduzioni previste dall'art. 14

1. UtENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO

L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all'Ufficio Tari per l'aggiornamento dell'utenza.

Qualora l'utente effettui il compostaggio con altre modalità, quali: cumulo; buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico; cassa di compostaggio in legno realizzata in modo da permettere buona areazione e facile rivoltamento; compostier chiuso (in plastica di tipo commerciale o autocostruito "fai da te"), e con qualsiasi altro mezzo la cui idoneità alla produzione di compost è subordinata al controllo del gestore, dovrà recarsi all'Ufficio Tari per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.

La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo svolgimento della attività di compostaggio, a seguito dei quali, in caso di mancata esecuzione, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo.

La riduzione riconosciuta per l'attività di compostaggio dei rifiuti organici può essere cumulata con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso la stazione ecologica o il centro di raccolta.

2. Conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta

L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare stazioni ecologiche o centri di raccolta come luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali.

La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre Fasce ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nel seguente schema.

<i>Codice CER</i>	<i>Descrizione da regolamento</i>	<i>Punti</i>	<i>Fascia</i>
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI (sfalci e potature)	0,5	A
200140	METALLO	2	A
200139	PLASTICA	0,6	A
200138	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	1,2	A
200125	OLI E GRASSI COMMESTIBILI	2	A
200111	PRODOTTI TESSILI	1	A
200110	ABBIGLIAMENTO	1	A
200102	VETRO	0,8	A
170904	RIFIUTI INERTI COSTITUITI DA MATTONI, MATTONELLE, CEMENTO, CERAMICHE	0,3	A

170802	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170801	0,3	A
170604	MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI, ALLE VOCI 170601 E 170603	0,3	A
160216	TONER E CARTUCCE ESAUSTE PER STAMPANTI E FAX	5	A
080318	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
080317	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
200134	BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 33	10	B
200133 PILE	PILE ED ALTRI ACCUMULATORI	10	B
200133	BATTERIE AL PIOMBO (AUTO E MOTO)	5	B
200132	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	5	B
200131	MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI	5	B
200130	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 29	5	B
200129	DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200128	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 27	5	B
200127	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200126	OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200125 (OLIO MOTORE)	5	B
200121	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO (NEON, LAMPADINE A BASSO CONSUMO)	30	B
200119	PESTICIDI	5	B
200117	PRODOTTI FOTOCHIMICI	5	B
200115	SOSTANZE ALCALINE	5	B
200114	ACIDI	5	B
200113	SOLVENTI	5	B
160602*	BATTERIE AL NICHEL-CADMIO	10	B
160601	ACCUMULATORI AL PIOMBO	5	B
160504	PICCOLI ESTINTORI DI USO DOMESTICO	1	B
160107	FILTRI DELL'OLIO	5	B

150111*	ALTRI CONTENITORI SPRAY	10	B
150110SPRAY	CONTENITORI SPRAY	10	B
150110	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE	10	B
130208	ALTRI OLI PER MOTORE (OLIO FRENI)	5	B
130113	OLIO MOTORE	5	B
090107	PELLICOLE FOTOGRAFICHE E LASTRE RADIOGRAFICHE	5	B
060404	RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO (limitatamente a termometri)	5	B
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI	1	C
200136_R4	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (ALTRI ELETTROMESTICI DI PICCOLE DIMENSIONI)	6	C
200136_R2	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI)	1	C
200135	TELEVISORI E MONITOR	1	C
200123	APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI (FRIGORIFERI, CONGELATORI, CONDIZIONATORI)	1	C
160103	PNEUMATICI FUORI USO	1	C

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella

FASCIA	LIMITE MASSIMO
A	130
B	130
C	100

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB.

Numero componenti	KB
1	1

2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6	4,1

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca dati Tari al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per calcolare il punteggio di ogni Kg. conferito si userà la seguente formula:

punti = chilogrammi conferiti (KG) / coefficiente familiari (KB) x coefficiente tipo rifiuto (KP)

esempio: 100 kg – 2 componenti (KB=1,8) – vetro KP=0,3 = $100/1,8*0,3 = 16,66$ punti

L'Ufficio Tari al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.

Ai rifiuti conferibili presso la stazione ecologica o il centro di raccolta ma non riportati tra le classi di rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria.

1 3. Avvio a riciclo dei rifiuti presso terzi

2 Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a riciclo presso terzi, nell'anno di riferimento, i propri rifiuti.

3 La riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a riciclo (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili ($rp=mq*Kd$), ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula:

4 $riduzione = rd*100/rp$

5 La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio TARI unitamente a fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di riciclo, entro il 30 Gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvio a recupero. La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine sopra stabilito comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

6 4. Conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta

Il conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a riciclo presso terzi. Anche nel caso dell'utenza non domestica si ritiene di limitare la concessione delle riduzioni ad alcune tipologie di rifiuto ed, in particolare: imballaggi in carta e cartone, plastica (cassette, film), legno (pallets, casse), vetro (contenitori puliti), metallo (contenitori puliti) non riducibili in volume e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta delle stesse frazioni merceologiche.

Lo sconto si attribuisce con gli stessi criteri individuati per l'attività di avvio a recupero di rifiuti differenziati presso terzi, e cioè:

- la riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati conferiti alla stazione ecologica o al centro di raccolta, rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili, ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica (vedi formula riportata per il conferimento a terzi);

L'Ufficio tari al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.